

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare talune disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2017-04 denominato "*Disposizioni di raccordo al Regolamento 2016-02 e di revisione alla Circolare n. 2015-02*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2017-04 che entra in vigore in data 30 settembre 2017.

San Marino, 28 settembre 2017

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Bernardi

**DISPOSIZIONI DI RACCORDO AL
REGOLAMENTO 2016-02
E DI REVISIONE
ALLA CIRCOLARE 2015-02**

anno 2017 / numero 04

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01

1. La denominazione del Regolamento n. 2015-01 è così sostituita:

Regolamento in materia di Vigilanza Informativa.

2. L'articolo I.I.1, comma 1 è così modificato:

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 41, primo comma e, per gli enti creditizi, attua il rinvio dell'art. VIII.II.3 del Regolamento BCSM 2007-07.

3. All'articolo I.I.2, la definizione di “segnalazioni di vigilanza” è così sostituita:

- **“segnalazioni di vigilanza”**: *rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o dei supporti informativi gestionali che, nell'ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all'articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;*

4. All'articolo I.I.2, la definizione di “soggetti segnalanti” è così sostituita:

- **“soggetti segnalanti”**: *soggetti autorizzati all'esercizio di una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H); nel presente Regolamento sono definiti anche “intermediari/enti segnalanti”;*

5. L'articolo I.I.2, comma 3 è così sostituito:

3. Per i termini non elencati nel presente glossario si rimanda alle definizioni riportate nei Regolamenti BCSM n. 2007-07, 2011-03, 2006-03, 2014-04 e n. 2016-02 e, più in generale, nella LISF.

6. L'articolo I.II.1, comma 1 è così sostituito:

1. Il presente Regolamento accorpa in un unico provvedimento organico le norme di vigilanza generali applicabili alle SEGNALAZIONI predisposte ed inviate a BCSM dai SOGGETTI SEGNALANTI, in relazione agli obblighi informativi stabiliti dalle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

7. Il comma 3 dell'articolo II.III.1 è eliminato.

8. L'articolo II.III.2, comma 5 è così sostituito:

5. Qualora la procedura di trasmissione elettronica delle segnalazioni di vigilanza non risulti funzionante, ovvero i SOGGETTI SEGNALANTI non possano, per motivi tecnici, utilizzare tale procedura, gli stessi devono prendere contatto

con il Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE per ricevere indicazioni in ordine alle possibili modalità alternative di trasmissione delle SEGNALAZIONI¹.

¹ *Consegna manuale o spedizione mediante raccomandata all'Autorità di Vigilanza di un supporto ottico (cd/ dvd) o chiave USB contenente la SEGNALAZIONE. In tale caso il supporto ottico o la chiave USB dovrà essere accompagnato/a da un'attestazione di conformità dei dati trasmessi ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ENTE SEGNALANTE, secondo il modello predisposto in Allegato 5.*

9. L'articolo II.III.2, comma 7, seconda alinea è così sostituito:

▪ *chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo (Allegato 2 del presente Regolamento) è firmato dal Capo della struttura esecutiva del SOGGETTO SEGNALANTE.*

10. L'articolo II.III.2, comma 8 è eliminato.

11. L'articolo II.III.2, comma 9, è così sostituito:

8. I quesiti relativi alle SEGNALAZIONI possono essere presentati alla BANCA CENTRALE secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03 e 2014-04. I quesiti di interesse generale per tutti i SOGGETTI SEGNALANTI potranno ricevere risposta tramite un aggiornamento della specifica NORMATIVA DI RIFERIMENTO, dei MANUALI e dei MODELLI in relazione all'argomento del quesito.

12. L'articolo II.III.3, comma 2 è così sostituito:

2. L'esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese finanziarie cancellate dal REGISTRO ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.

13. L'articolo II.III.3, comma 3, lettera b) è così sostituito:

b) entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico del modello segnaletico relativo alla "Situazione contabile" di ciascun SOGGETTO SEGNALANTE; i predetti prospetti vanno compilati con i soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica.

14. L'articolo II.III.4, commi 1, 2, 3 e 4, sono così sostituiti:

1. Qualora richiesto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti nella NORMATIVA DI RIFERIMENTO, l'indicazione dell'attività economica prevalente svolta dalla clientela (SETTORIZZAZIONE) e l'area geografica di pertinenza del soggetto nelle singole SEGNALAZIONI va eseguita con le modalità descritte ai successivi commi.

2. Con riferimento alla SETTORIZZAZIONE, le categorie presenti nelle SEGNALAZIONI sono:

- a) *Amministrazioni pubbliche;*
- b) *Società finanziarie:*
 - i. *Istituzioni finanziarie monetarie;*
 - ii. *Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari;*
 - iii. *Altre istituzioni finanziarie;*
 - iv. *Imprese di assicurazione;*
 - v. *Fondi pensione;*
- c) *Società non finanziarie;*
- d) *Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;*
- e) *Altri.*

3. Ai fini del corretto utilizzo delle categorie di cui al presente articolo, si rimanda all'Allegato G della Circolare 2015-02 "Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi" e si precisa che, indipendentemente dalla residenza e salvo diversa indicazione nelle specifiche *NORMATIVE DI RIFERIMENTO*:

- *il settore "Amministrazioni pubbliche" ricomprende le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale²;*
- *il settore "Società finanziarie" ricomprende le unità istituzionali che svolgono intermediazione finanziaria e/o attività finanziarie ausiliarie. Sono considerati intermediari finanziari coloro che, con rischio a carico proprio, convogliano fondi dai settori con eccedenza di risorse ai settori deficitari o trasformano rischi individuali in rischi collettivi. Gli ausiliari finanziari svolgono la loro attività senza assunzione di rischio;*
- *la voce "Istituzioni finanziarie monetarie" ricomprende le autorità bancarie centrali e le altre istituzioni finanziarie monetarie (banche, fondi comuni di investimento monetario, gli istituti di moneta elettronica e le altre istituzioni finanziarie che svolgono funzione di intermediazione finanziaria e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per proprio conto)³;*
- *le amministrazioni postali che erogano servizi finanziari sono da includere fra le "Istituzioni finanziarie monetarie";*
- *il sottosectore "Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari" comprende tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel settore dei fondi comuni monetari⁴;*
- *la voce "Altre istituzioni finanziarie" ricomprende i sottosettori: Altri intermediari finanziari, Ausiliari finanziari e Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive⁵;*

-
- *il sottosettore “Imprese di assicurazione” comprende le imprese finanziarie che svolgono l’attività di cui alla lettera G) dell’Allegato 1 alla Legge 165/2005⁶;*
 - *il sottosettore “Fondi Pensione” comprende le unità istituzionali che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità⁷;*
 - *il settore “Società non finanziarie” comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. La loro attività è distinta da quella dei proprietari⁸;*
 - *la voce “Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” ricomprende i settori Famiglie (consumatrici e produttrici) e Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie⁹;*
 - *la voce residuale “Altri” è da utilizzare per i soggetti non rientranti nelle categorie precedenti ovvero appartenenti al settore “Unità non classificabili e non classificate”¹⁰;*
 - *la rilevazione delle imprese nelle categorie relative a soggetti autorizzati va eseguita solo durante la fase di effettiva iscrizione delle stesse nel Registro Soggetti Autorizzati di cui al Regolamento n. 2006-01, conseguentemente le imprese non ancora iscritte nel Registro o già cancellate vanno convenzionalmente classificate nella categoria “Società non finanziarie”, unicamente ai fini di cui al presente comma.*

Ulteriori dettagli informativi possono essere richiesti nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO qualora ritenuto necessario a fini di vigilanza.

4. *Con riferimento alla residenza, le possibili categorie presenti nelle SEGNALAZIONI sono:*

- a) *Residenti – San Marino;*
- b) *Non residenti – Italia;*
- c) *Non residenti – Paesi UE area euro;*
- d) *Non residenti – Paesi UE non area euro;*
- e) *Non residenti – Resto del Mondo.*

² Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Amministrazioni pubbliche” del settore “Resto del Mondo”.

³ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Istituzioni finanziarie monetarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁴ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo “Fondi comuni non monetari” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁵ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti vanno considerati i sottogruppi “Società veicolo”, “Altri intermediari finanziari”, “Ausiliari finanziari” e “Altre società finanziarie” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁶ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo “Imprese di assicurazione” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁷ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo “Fondi pensione” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁸ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Società non finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁹ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti vanno considerati i sottosectori “Famiglie” e “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” del settore “Resto del Mondo”.

¹⁰ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. In tale voce è ricompreso anche il sottosettore “Organismi internazionali e altre istituzioni” del settore “Resto del Mondo”.

15. L'articolo II.IV.1, comma 1 è così sostituito:

1. I SOGGETTI SEGNALANTI devono compilare e trasmettere alla BANCA CENTRALE, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un'attestazione semestrale circa la conformità delle informazioni trasmesse ai dati della contabilità aziendale e alle informazioni gestionali (Allegato 6).

16. L'articolo III.I.1, comma 1 è così sostituito:

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 33 della LISF e tenuto conto anche di quanto previsto dell'articolo 68 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo VI.II.3 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03, 2014-04 e dall'articolo 154 comma 2 del Regolamento n. 2006-03, le società di revisione svolgono le attività di cui al presente Titolo con riferimento alle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

17. L'articolo III.I.2 è così sostituito:

Articolo III.I.2 – Modalità e tempi di esecuzione dei controlli

1. I SOGGETTI SEGNALANTI devono trasmettere alla BANCA CENTRALE le relazioni della società di revisione che attestano lo svolgimento dei controlli di seguito descritti:

- a) verifica della corrispondenza tra i dati riportati nelle SEGNALAZIONI e le risultanze della contabilità aziendale;
- b) corretta applicazione dei criteri di classificazione e valutazione delle varie poste e la loro conformità a quelli fissati dall'Autorità di Vigilanza.

2. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti dalle società di revisione anche tramite verifiche a campione dei dati delle SEGNALAZIONI, analisi degli andamenti dei dati segnaletici al fine di identificare eventuali variazioni anomale che richiedano esami documentali e discussione degli elementi emersi nelle sedi di controllo con le strutture operative e con la direzione dei SOGGETTI SEGNALANTI.

3. Gli obblighi in capo alle società di revisione per i controlli sopra descritti riguardano le seguenti SEGNALAZIONI:

- a) “Situazione contabile”, PROSPETTI riferiti alla fine di ciascun trimestre solare relativi a Stato Patrimoniale e Conto Economico, limitatamente ai soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica;

b) *Patrimonio di Vigilanza, Ponderazione delle attività per il rischio di credito, Adeguatezza patrimoniale, verifiche su tutte le SEGNALAZIONI con periodicità trimestrale;*

c) *Dati di bilancio primo semestre.*

4. *In particolare le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera a) del precedente comma, per i SOGGETTI SEGNALANTI, sono:*

- *verifica della corrispondenza dei dati della SEGNALAZIONE con le risultanze delle scritture contabili e (ove necessario) extra contabili dei SOGGETTI SEGNALANTI;*
- *discussione ed aggiornamento delle principali variazioni avvenute nelle procedure contabili e nel sistema di controllo interno.*

Con riguardo agli enti creditizi e alle società finanziarie, le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera a) includono anche:

- *analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della corretta classificazione dei crediti scaduti da oltre 180 giorni;*
- *analisi mediante discussione della congruità delle rettifiche di valore sui crediti dubbi.*

5. *Le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera b) del comma 3 sono:*

Per gli enti creditizi e le società finanziarie:

- *verifica, tramite discussione della conformità dei criteri adottati per la ponderazione dei rischi indicata nei PROSPETTI 3, 4 e 5 con quanto previsto dai Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e dalle circolari applicative in materia di vigilanza prudenziale;*
- *verifica su di un campione di operazioni, significativo e rotativo, indicate nei PROSPETTI 3, 4 e 5, della corrispondenza con la contabilità aziendale e con le informazioni gestionali disponibili;*
- *verifica a campione dell'accuratezza matematica dei valori ponderati indicati nei PROSPETTI 3, 4 e 5.*

Per le società di gestione, le procedure di verifica minimali riguardano tutti i prospetti della SEGNALAZIONE "Patrimonio di vigilanza e adeguatezza patrimoniale".

Per gli istituti di pagamento, le predette procedure di verifica minimali riguardano i prospetti contenenti le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui requisiti patrimoniali, di cui alla Parte VII, Titoli II e III del Regolamento BCSM n. 2014-04.

6. *Le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera c) del comma 3, con riguardo agli enti creditizi, sono:*

- *verifica della corrispondenza della SEGNALAZIONE con le risultanze delle scritture contabili ed extra contabili del SOGGETTO SEGNALANTE;*
- *analisi tramite discussione dell'uniforme applicazione dei principi contabili rispetto a quelli applicati al 31 dicembre precedente;*
- *discussione ed aggiornamento delle maggiori variazioni avvenute nelle procedure contabili e nel sistema di controllo interno;*
- *verifica della completezza e correttezza dei ratei e risconti relativi agli interessi attivi e passivi (impieghi, raccolta, titoli, banche corrispondenti) tramite ottenimento del dettaglio di tutti i ratei e risconti e:*
 - *accertamento della completezza degli elenchi dei ratei e dei risconti mediante verifica, a campione, della concordanza tra i dati su cui ratei e risconti sono calcolati con le relative voci di bilancio;*
 - *ricalcolo per un limitato campione, dei ratei e dei risconti;*
- *verifica mediante limitati controlli documentali della corretta determinazione delle minus/plusvalenze da valutazione e del risultato di negoziazione in titoli e in strumenti finanziari derivati;*
- *analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della congruità delle rettifiche di valore sui crediti dubbi e degli accantonamenti a fronte dei rischi su crediti e per imposte, nonché della corretta contabilizzazione dei relativi utili;*
- *ottenimento dell'elenco delle partecipazioni detenute dalla banca con l'indicazione per ciascuna di esse della percentuale di possesso. Verifica della conformità della valutazione ai criteri previsti dalla vigente normativa e, a campione, delle variazioni intervenute nel conto partecipazioni;*
- *analisi tramite discussione delle poste della SEGNALAZIONE, al fine di identificare andamenti inusuali che richiedano esami documentali;*
- *comparazione delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre ed al 30 giugno ed analisi mediante colloqui degli scostamenti più significativi;*
- *lettura dei libri sociali ed analisi eventi successivi (fino alla data della relazione).*

7. *Qualora il bilancio semestrale redatto ai fini di vigilanza preveda un utile di esercizio, le società di revisione devono accludere nella relazione il prospetto di raccordo tra l'utile netto al 30 giugno e l'utile patrimonializzabile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza (Allegato 3).*

8. *Le attività di verifica dei revisori esterni, verbalizzate nel libro contabile dei revisori previsto dall'art. 72 Legge n. 47/2006, sono descritte in apposita relazione da inviare in formato elettronico a BANCA CENTRALE a cura del SOGGETTO SEGNALANTE, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo ai termini di scadenza della SEGNALAZIONE a cui si riferisce l'attività in commento.*

9. *Le predette relazioni dovranno riportare, per ciascuna SEGNALAZIONE oggetto delle attestazioni e dei controlli della società di revisione, i riferimenti ai flussi informativi trasmessi elettronicamente. In particolare, nelle relazioni della società di revisione dovranno essere citati, per ciascuna SEGNALAZIONE oggetto di controllo, il numero, la data e il codice di controllo della trasmissione.*

10. *In caso di nuovo invio delle SEGNALAZIONI da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI, ad esempio a seguito di rettifiche segnalatiche richieste da BCSM o autonomamente decise dal medesimo SOGGETTO SEGNALANTE, la società di revisione deve provvedere a verificare i PROSPETTI sottoposti a modifiche per le parti di propria competenza e darne conto nell'invio a BCSM delle relazioni di verifica afferenti la medesima SEGNALAZIONE, qualora non ancora inviata o quella relativa alla successiva DATA DI RIFERIMENTO.*

11. *Le società di revisione scambiano con il Collegio Sindacale – anche ai sensi dell'art. VII.IX.9, comma 1, lettera e) dei Regolamenti BCSM 2007-07 e 2011-03, dell'art. VII.IV.9, comma 1, lettera e) del Regolamento BCSM 2014-04 e dell'art. 47, comma 3 del Regolamento BCSM 2006-03 – informazioni rilevanti per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza, incluse le analisi svolte sulle modalità di classificazione e valutazione dei crediti adottati dal SOGGETTO SEGNALANTE. Eventuali rilievi emersi in sede di controllo sono portati senza indugio all'attenzione del Collegio Sindacale.*

12. *Restano ferme le competenze e le responsabilità delle società di revisione in materia di certificazione di bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 dalla legge 47 del 23 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.*

18. *Nell'articolo III.II.1, comma 1, è eliminata la seguente dicitura “, ai sensi dell'art. III.III.1, comma 2, lett. f) del Regolamento BCSM n. 2007/07”.*

19. *Il comma 2 dell'articolo III.II.1 è modificato come segue:*

2. *Nel caso delle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA che sono trasmesse sia con periodicità mensile che con periodicità trimestrale (come ad esempio la rilevazione periodica sull'utilizzo degli strumenti di pagamento trasmessa dagli enti creditizi), la disposizione di cui al precedente comma si applica alle SEGNALAZIONI riferite alla fine dei trimestri solari (marzo, giugno, settembre, dicembre).*

20. *I commi 1,2 e 3 dell'articolo IV.I.1 sono così sostituiti:*

Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione, ancorché le disposizioni della Parte II, Titolo I (Soggetti deputati alla compilazione, controllo e inoltro delle segnalazioni statistiche) e le disposizioni della Parte III (I controlli sulle segnalazioni statistiche) trovino applicazione dal 31 marzo 2015, con riguardo agli enti creditizi, per tutte le SEGNALAZIONI DI VIGILANZA aventi DATA DI RIFERIMENTO pari o successiva.

2. Gli enti creditizi dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. II.III.2, commi 6. e 7., entro il 31 marzo 2015.

3. Le modifiche di cui all'articolo 1 del Regolamento 2017-04 "Disposizioni di raccordo al Regolamento 2016-02 e di revisione alla Circolare n. 2015-02" avranno effetto a decorrere dai bilanci e dalle periodiche SEGNALAZIONI DI VIGILANZA con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2017.

21. L'articolo IV.I.2 è così sostituito:

Articolo IV.I.2 – Abrogazioni

1. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del precedente articolo, a far data dal 31 marzo 2015, le disposizioni riportate nelle seguenti lettere – normative di BCSM:

- lettera BCSM prot. n. 7627-MAF del 6 aprile 2005;
- lettera BCSM prot. n. 7807-MAF del 10 giugno 2005;
- lettera BCSM prot. n. 09/5167 del 30 luglio 2009;

devono intendersi non più applicabili agli enti creditizi in quanto aventi ad oggetto materie ora disciplinate dal presente Regolamento.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 3 del precedente articolo, a decorrere dai bilanci e dalle periodiche SEGNALAZIONI DI VIGILANZA con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2017 le disposizioni riportate nelle seguenti lettere – normative di BCSM:

- lettera BCSM prot. n. 7626-MAF del 6 aprile 2005;
- lettera BCSM prot. n. 7808-MAF del 10 giugno 2005;

devono intendersi non più applicabili ai soggetti destinatari in quanto aventi anch'esse ad oggetto materie ora disciplinate dal presente Regolamento.

22. Sono stati inseriti i seguenti allegati:

Allegato 5
Modello di dichiarazione di conformità delle informazioni trasmesse
con modalità non ordinaria

Spett.le
Banca Centrale della Repubblica di
San Marino
Via del Voltone, 120
47890 San Marino

San Marino,

Oggetto: dichiarazione di conformità

Con la presente si dichiara che la segnalazione di vigilanza

contenuta nel documento informatico denominatoe memorizzato all'interno del supporto ottico/chiave USB inviato/a codesta Banca Centrale in allegato alla presente dichiarazione,

è redatta conformemente ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ente segnalante.

Si comunica inoltre che la medesima segnalazione è stata trasmessa alla Società di Revisione ai fini dello svolgimento dei controlli contabili e delle verifiche previste dalla normativa vigente.

(Barrare se la normativa vigente prevede che la segnalazione debba essere corredata da una relazione della società di revisione).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato 6

Modello di dichiarazione di conformità semestrale

Spett.le
**Banca Centrale della Repubblica di
San Marino**
Via del Voltone, 120
47890 San Marino

San Marino, --/--/----

Con la presente si attestano le segnalazioni di vigilanza, di seguito dettagliate, inviate a codesta Banca Centrale nel _____¹¹ con la procedura di trasmissione elettronica definita nel Regolamento BCSM n. 2015-01 e che tali documenti sono redatti conformemente ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ente segnalante.

Sono stati altresì adempiuti gli obblighi di trasmissione alle società di revisione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, ai fini dello svolgimento dei controlli contabili e delle verifiche di competenza.

Soggetto:							
Progr.	Tipo schema	Periodo di riferimento	Data - ora di invio a BCSM	Numero	Evidenza Rinvio	Data - ora di invalidazione	Codice di controllo del documento

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

¹¹ Semestre di riferimento.

Articolo 2 - Modifiche alla Circolare n. 2012-03

1. Il paragrafo 3, lettera b. è così sostituito:

b. L'esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese finanziarie cancellate dal registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.

2. Il paragrafo 5.3, lettera b. e lettera d. è così modificato:

b. Il bilancio semestrale, che non ha valenza civilistica ma solo di vigilanza, è redatto in base ai medesimi criteri previsti per il bilancio di esercizio (Regolamento BCSM n. 2016-02, successive modifiche e integrazioni), procedendo alle valutazioni delle attività e passività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

d. Il bilancio semestrale va compilato utilizzando lo schema previsto per il bilancio di esercizio e inviato a BCSM secondo le modalità da questa stabilite con l'apposito manuale operativo.

3. La nota (6) del paragrafo 5.6, lettera a. è così sostituita:

⁶ *Alla data del IV Aggiornamento della presente Circolare, si fa riferimento all'Istruzione n. 2016-01. Ad esempio, nel caso di una persona fisica sammarinese va utilizzato il codice ISS.*

4. Il paragrafo 6, lettera a. è così sostituito:

a. Nel prospetto Dati Generali e Note vanno inseriti i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, da selezionare nell'ambito di quelle pre-compilate, nonché i dati relativi al "Responsabile delle Segnalazioni Statistiche", così come definito nel Regolamento BCSM n. 2015-01 (parte II titolo I).

5. Nel paragrafo 8.2, lettera c. è sostituito il numero del Regolamento BCSM in "2016-02".

6. Il paragrafo 8.2, lettera d. è così sostituito:

d. Le attività dei revisori esterni descritte nei precedenti alinea e relative all'ammontare dell'utile patrimonializzabile vanno descritte in apposita comunicazione da inviare alla Banca Centrale, a cura del SOGGETTO SEGNALANTE, entro i termini indicati all'articolo III.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01.

7. Il paragrafo 8.4, lettera a. è così sostituito:

a. Il Capitale va considerato nell'apposita VOCE "Capitale sottoscritto" in relazione all'intero ammontare delle azioni sottoscritte. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano, ai fini della presente VOCE del PATRIMONIO DI VIGILANZA, solo a partire dal mese nel corso del quale è stata completata l'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Società così come previsto dalla Legge 47/2006 e successive modifiche.

8. Nel paragrafo 8.4, lettera b. è sostituito il termine “*Capitale sociale*” con “*Capitale sottoscritto*”.

9. Nel paragrafo 8.4, lettera f. è sostituito il termine “*Capitale sociale*” con “*Capitale sottoscritto*”.

10. Il paragrafo 8.4., lettera g. è così sostituito:

g. L'eventuale riserva indisponibile corrispondente al valore delle azioni o quote proprie, appostate nell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio, va considerata, quale componente del patrimonio di base, nella specifica VOCE “Riserva per azioni o quote proprie”.

11. Nel paragrafo 8.4, lettera h. la voce “*Fondo rischi bancari generali*” è sostituita con “*Fondo rischi finanziari generali*”.

12. Nel paragrafo 8.4, lettera i. la voce “*Capitale sottoscritto non versato*” è stata sostituita con “*Capitale sottoscritto e non versato*”.

13. Nel paragrafo 8.4, lettera k. è sostituita la dicitura “*dall'art. VII.II.2 comma 2*” con “*dall'art. VII.II.2 comma 2 del REGOLAMENTO*”.

14. Il paragrafo 8.5., lettera h. è così sostituito:

h. Nella VOCE Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa sono inclusi tutti i fondi destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie. Con riferimento alla normativa di bilancio vanno quindi considerati nella presente VOCE gli ammontari appostati nella voce 80 dello stato patrimoniale passivo così come nelle voci corrispondenti della “Situazione contabile”.

15. Il paragrafo 8.5, lettera j. è così sostituito:

j. Tra le deduzioni dal patrimonio supplementare rilevano le Minusvalenze nette su strumenti finanziari, calcolate come descritto al comma 3 dell'art. VII.II.3 del REGOLAMENTO.

16. Il paragrafo 8.5, lettera k è così sostituito:

k. Il calcolo delle minusvalenze su strumenti finanziari va eseguito confrontando il valore previsto nel PROGETTO DI BILANCIO (dicembre) o nel bilancio semestrale (giugno), al netto di eventuali “fondi oscillazione” iscritti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio (Fondi per rischi e oneri: altri fondi) e il valore corrente degli strumenti finanziari stessi. Quest'ultimo deve essere determinato sulla base di quanto previsto nel Regolamento BCSM n. 2016-02.

17. Il paragrafo 8.5, lettera l. è eliminato.

18. Il paragrafo 9.2, lettera f. è così sostituito:

f. Qualora le garanzie siano rilasciate da banche della zona “B”, sottoposte a regole di VIGILANZA PRUDENZIALE equivalenti a quelle della presente CIRCOLARE, il SOGGETTO SEGNALANTE applica la ponderazione ridotta del 20% solo se l'operazione sottostante abbia durata residua non superiore a 1 anno.

19. Il paragrafo 9.6, lettera g., punto 1, è così sostituito:

-
1. *le partecipazioni/azioni, le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione per gli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, ivi inclusi gli investimenti incrociati;*
20. Il paragrafo 9.6, lettera g., punto 17 è così inserito:
- 17. i beni disponibili da recupero crediti.*
21. Il paragrafo 9.6, lettera i, è così sostituito:
- i. Ai fini del presente PROSPETTO vanno considerate con fattore di ponderazione pari a zero le quote di partecipazione dei SOGGETTI SEGNALANTI in BCSM.*
22. Nel paragrafo 13.1, lettera c. il termine “*situazione trimestrale dei conti*” è stato sostituito con “*Situazione contabile*”.

Articolo 3 - Modifiche alla Circolare n. 2013-01

1. Il paragrafo 3, lettera b. è così sostituito:

b. L'esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese finanziarie cancellate dal registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.
2. Nel paragrafo 5.5, lettera a. il primo capoverso della nota 5 è così sostituito:

Alla data del III Aggiornamento della presente Circolare, si fa riferimento all'Istruzione n. 2016-01.
3. Nel paragrafo 6., lettera a., il terzo alinea è così sostituito:

- al “Responsabile delle Segnalazioni Statistiche”, così come definito nel Regolamento BCSM n. 2015-01 (Parte II Titolo I).
4. Il paragrafo 8.2, lettera a., primo capoverso è così sostituito:

a. Il Capitale va considerato nell'apposita VOCE “Capitale sottoscritto” in relazione all'intero ammontare delle azioni sottoscritte.
5. Nel paragrafo 8.2, lettera b., ultimo capoverso il termine “*Capitale sociale*” è sostituito con “*Capitale sottoscritto*”.
6. Nel paragrafo 8.2, lettera f. è il termine “*Capitale sociale*” è sostituito con “*Capitale sottoscritto*”.
7. Il paragrafo 8.2, lettera g. è così sostituito:

g. L'eventuale riserva indisponibile corrispondente al valore delle azioni o quote proprie, appostate nell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio, va considerata, quale componente del patrimonio di base, nella specifica VOCE “Riserva per azioni proprie”.
8. Il paragrafo 8.2, lettera i. è così sostituito:

i. Il Fondo rischi finanziari generali ha la funzione di coprire il rischio generico d'impresa al quale è esposto il SOGGETTO SEGNALANTE. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, il fondo rappresenta una componente positiva del patrimonio di

vigilanza di base. La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono in nessun caso avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio.

9. Nel paragrafo 8.2, lettera j. la voce “*Capitale sottoscritto non versato*” è stata sostituita con “*Capitale sottoscritto e non versato*”.

10. Nel paragrafo 8.2, lettera l. è sostituita la dicitura “*dall'art. VII.II.2 comma 2*” con “*dall'art. VII.II.2 comma 2 del REGOLAMENTO*”.

11. Nel paragrafo 8.3, lettera h. è così sostituito:

b. Nella VOCE Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa sono inclusi tutti i fondi destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie. L'alimentazione del fondo rischi su crediti è effettuata mediante appositi accantonamenti nel bilancio d'impresa a carico del conto economico “Accantonamenti ai fondi rischi su crediti” e non attraverso destinazione dell'utile di esercizio.

12. Il paragrafo 8.3, lettera j. è così sostituito:

j. Tra le deduzioni dal patrimonio supplementare rilevano le Minusvalenze nette su strumenti finanziari (voce non rilevante per le SFOL), calcolate come descritto al comma 3 dell'art. VII.II.3 del REGOLAMENTO.

13. Il paragrafo 8.3, lettera l. è così sostituito:

l. Il calcolo delle minusvalenze su strumenti finanziari va eseguito confrontando il valore iscritto nella contabilità aziendale, al netto di eventuali “fondi oscillazione” iscritti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio (Fondi per rischi e oneri: altri fondi) e il valore corrente degli strumenti finanziari stessi. Quest'ultimo deve essere determinato sulla base di quanto previsto nel Regolamento BCSM n. 2016-02.

14. Il paragrafo 8.3, lettera m. è eliminato.

15. Il paragrafo 9.5, lettera g., punto 1 è così sostituito:

1. le partecipazioni/azioni, le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione per gli importi dedotti dal patrimonio di vigilanza, ivi inclusi gli investimenti incrociati;

16. Il paragrafo 9.5, lettera g., punto 13 è così inserito:

13. i beni disponibili da recupero crediti.

17. Nel paragrafo 13.1, lettera c. il termine “*situazione trimestrale dei conti*” è sostituito con “*Situazione contabile*”.

Articolo 4 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02

1. Nel paragrafo 1.1, nella definizione “Stato di default”, il primo alinea del terzo capoverso è così modificato:

- l'intermediario segnalante include il credito tra le sofferenze o le inadempienze probabili;

2. Il paragrafo 2.5 è così sostituito:

Gli intermediari partecipanti comunicano alla CR le informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status):

- *la classificazione del soggetto a sofferenza;*
- *il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” dello stato di sofferenza). La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione “in bonis”).*

Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente. L'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere trasmessa con la massima tempestività.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza.

Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile. Pertanto:

- *la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;*
- *il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell'ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di status a sofferenza con data evento successiva alla data contabile dell'ultima rilevazione mensile.*

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario - anche se conferma tale classificazione - non segnala lo “stato” di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l’“estinzione” dello stato di sofferenza. La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.

Le informazioni sullo status sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell'ultima rilevazione consolidata. In particolare, vengono comunicate agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli intermediari che hanno ricevuto in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo status si riferisce.

3. Il paragrafo 2.9 è così sostituito:

La Banca Centrale invia con cadenza trimestrale a ciascun intermediario partecipante un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari.

Inoltre, la Banca Centrale trasmette a ciascun intermediario, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla propria clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa.

4. Nel paragrafo 3.3, al terzo capoverso, è inserito il seguente ulteriore alinea:

- *finanziamenti erogati alle cooperative di abitazione ai sensi della Legge n. 110 del 1994, in essere prima della Legge n. 44 del 2015, vanno:*
 - *valutati a livello di singolo rapporto;*
 - *segnalati a nome della cooperativa di abitazione, individuando quale garante il socio cui fa riferimento lo specifico finanziamento nel caso di rapporti classificati come non deteriorati;*
 - *segnalati intestando la posizione di rischio a nome del socio utilizzatore finale del finanziamento nel caso di rapporti classificati come deteriorati.*

5. Nel paragrafo 3.5, la nota 2 è così sostituita:

² Le sofferenze devono essere segnalate qualora le relative posizioni siano di importo, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

6. Nel paragrafo 3.5, in corrispondenza del quinto e settimo alinea sono inserite, rispettivamente, le note 3 e 4:

³ Il valore delle perdite dev'essere pari o superiore a 250 euro.

⁴ I crediti ceduti a terzi devono essere segnalati qualora le relative posizioni siano di importo, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

7. Nel paragrafo 4.3, il quinto alinea del quarto capoverso è così sostituito:

- *le garanzie rilasciate a favore di una società di persone da parte di soci che per legge rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società medesima. Ove detti soci rilascino le garanzie unitamente a terzi, le stesse vanno segnalate unicamente a nome di questi ultimi.*

8. Nel paragrafo 9.5, il quarto capoverso è così sostituito:

I dati che possono essere oggetto di variazione anagrafica, dipendono dalla fonte di censimento e di aggiornamento della tipologia di soggetti a cui appartiene il soggetto censito, nonché dei relativi attributi anagrafici (vedi Allegato C), in particolare:

- *se l'attributo anagrafico appartiene ad una fonte di aggiornamento ufficiale, non è consentita la variazione;*
- *se l'attributo anagrafico appartiene ad una fonte di aggiornamento cooperativa è consentita la variazione. Nel caso in cui la richiesta riguarda attributi anagrafici identificativi, è consentita la variazione documentata;*
- *sia nel caso di soggetti di fonte ufficiale che cooperativa, è consentita la variazione anagrafica documentata relativa allo stato di residenza che comporta a sua volta la variazione degli attributi anagrafici "Stato residenza", "Codice", "Luogo di residenza" ovvero "Sede legale".*

9. Nel paragrafo 9.5, il sesto capoverso è così modificato:

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un

consisto al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'intermediario abbia utilizzato per errore un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per il proprio cliente e trasmettere le rettifiche ai dati precedentemente segnalati.

10. Il paragrafo 10.2, primo capoverso è così sostituito:

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla CR i cambiamenti qualitativi intervenuti nella situazione debitoria della propria clientela nel momento in cui si verifica tale mutamento. Le informazioni devono essere fornite entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui è stato accertato lo status di sofferenza oppure con massima tempestività nel caso di estinzione di sofferenza.

11. Il paragrafo 10.3, il secondo capoverso è eliminato e il primo capoverso è così sostituito:

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica. La CR acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime ventiquattro rilevazioni consolidate, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

12. Nel paragrafo 10.4, il secondo capoverso è eliminato e il terzo capoverso è così sostituito:

Gli intermediari interpellati provvedono, entro i tre giorni lavorativi, a confermare i dati a suo tempo trasmessi ovvero a procedere con la massima sollecitudine alle conseguenti rettifiche.

13. Il paragrafo 11.1 è così sostituito:

Fatto salvo quanto previsto al terzo capoverso del paragrafo 1.3, i flussi di ritorno, ad eccezione di quelli di cui al capitolo 9, saranno resi disponibili a decorrere dal consolidamento della rilevazione di cui al paragrafo n. 2.4 riferita al 30.09.2017.

14. Il paragrafo 11.3 è così sostituito:

La prima segnalazione ai fini degli obblighi di informazione al cliente ed eventuali coobbligati di cui ai paragrafi 2.5, terzo capoverso e 4.1.5, sesto capoverso, è da intendersi coincidente con la rilevazione mensile di cui al precedente paragrafo 11.1, a prescindere da quando l'informazione sia stata comunicata dall'intermediario segnalante alla CR per la prima volta.

15. Il paragrafo 11.4 è così sostituito:

Gli intermediari partecipanti dovranno mantenere costantemente aggiornate le informazioni anagrafiche dei clienti rilevanti ai fini CR, nonché quelle relative allo status qualitativo degli stessi, già a decorrere dalle informazioni utili alla prima segnalazione trimestrale riferita al 31.03.2016.

Come previsto dal paragrafo 2.5, le informazioni sullo status saranno comunicate, a decorrere dal consolidamento della rilevazione di cui al paragrafo n. 2.4 riferita al 30.09.2017, agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli

intermediari che hanno ricevuto in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo status si riferisce.

16. Nell'allegato B, tabella "Elenco dei domini – Tipo garanzia"- E – il punto 108 è così sostituito:
“garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari”.
17. Nell'allegato C, tabella "Fonti di aggiornamento", per le tipologie del soggetto "Persone non fisiche residenti" e "Fondi comuni di investimento sammarinesi", in corrispondenza degli attributi anagrafici, è sostituita la dicitura "*settore di attività economica*" con "*classificazione attività economica*".
18. Nell'allegato D – Contenuto della prima informazione, con riferimento a persone fisiche, società di capitali, enti e non residenti è inserito il seguente testo:

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- *posizione globale di rischio e status delle società di persone di cui il soggetto è socio;*
- *posizione globale di rischio e status delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte;*
- *esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;*
- *posizione globale di rischio e status dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);*
- *posizione globale di rischio e status dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).*

19. Nell'allegato G, - Criteri di classificazione della clientela – G.2.2 Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001) – Sottosettore: ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE (cod. 019) – Sottogruppo: *Enti di previdenza e assistenza sociale* (cod.191) è inserita la frase "*e il FONDISS*".
20. Nell'allegato G, - Criteri di classificazione della clientela – G.2.3 Settore: SOCIETÀ FINANZIARIE (cod. 023) – Sottosettore: FONDI PENSIONE (cod. 056) – Sottogruppo: *Fondi pensione* (cod. 295) è eliminata la frase "*Rientra nel presente sottogruppo il FONDISS*".

Articolo 5 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 30 settembre 2017 per cui le modifiche:
- di cui agli articoli 1, 2 e 3, avranno effetto a decorrere dai bilanci e dalle periodiche segnalazioni di vigilanza con data di riferimento 31 dicembre 2017;
 - di cui all'articolo 4, avranno effetto all'entrata in vigore del presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste al settimo comma, che avranno effetto a partire dalla segnalazione mensile dei rischi con data riferimento 30.09.2017.

Articolo 6 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).